



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 931/A X Legislatura

6

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 96 del 29/05/2018

**Disegno di Legge Regionale _____ 2018, n. _____, recante
"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118" Sentenza n.
6148/2016 Corte di appello Roma (R.G. N.4791/2009)-(Sezione
Formazione Professionale n. 1)**

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1: Sentenza n. 6148/2016 Corte di Appello di Roma (R.G. n.4791/2009).

Con riferimento al contenzioso "EPCPEP c/ Atradius Credit Insurance Spa e Regione Puglia", si rappresenta quanto segue.

Il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma aveva ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato da EPCPEP avverso SIC – Società Italiana Cauzioni (oggi Atradius Credit Insurance Spa).

Più precisamente, l'Ente aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza della SIC – Società Italiana Cauzioni (oggi Atradius Credit Insurance Spa) per il pagamento della somma di € 204.944,16, assumendo - oltre alla indeterminatezza del credito e alla insussistenza dei presupposti richiesti per l'emissione del decreto - che il soggetto obbligato non era EPCPEP bensì Regione Puglia. L'opponente in quella sede aveva precisato che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della Puglia del piano delle attività di formazione professionale dell'anno 1999-2000, era stata affidata ad esso Ente la gestione di n. 57 corsi con un finanziamento di € 8.407.035,17 da erogarsi in tre rate. A garanzia del finanziamento e del buon esito del piano, l'Ente aveva stipulato con la SIC (Atradius Credit Insurance Spa) due polizze fideiussorie a favore della Regione Puglia, per importi corrispondenti alle prime due rate. Aveva dedotto che la SIC (Atradius Credit Insurance Spa), in violazione delle previsioni contrattuali, aveva illegittimamente proceduto a più di due rinnovi automatici; aveva precisato che la reale esposizione debitoria dell'ente era diversa da quella indicata nel decreto ingiuntivo e che la Regione Puglia avrebbe dovuto tenere indenne esso Ente dal pagamento richiesto dalla SIC. A tal fine EPCPEP aveva chiesto la chiamata in garanzia dell'Amministrazione regionale, la quale – nel costituirsi – aveva assunto l'infondatezza della tesi dell'Ente poiché le polizze avrebbero potuto essere restituite soltanto dopo l'approvazione del rendiconto generale delle spese sostenute dall'Ente.

Si era costituita in giudizio la SIC (Atradius Credit Insurance Spa), chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo che le proroghe delle polizze erano state disposte in conformità alle previsioni contrattuali.

Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU e, a chiusura dell'istruttoria, l'opposta aveva chiesto l'emissione di un'ordinanza ex art. 186 *quater* c.p.c. per l'ammontare delle somme riconosciute dal CTU, pari ad € 190.210,03 per i premi ed € 9.648,52 per interessi.

Avverso detta ordinanza, EPCPEP proponeva appello chiedendo – previa sospensione dell'esecutività provvisoria del provvedimento impugnato – di *"accertare l'inadempimento contrattuale della SIC (oggi Atradius Credit Insurance Spa) relativamente alla violazione del limite massimo di rinnovo delle proroghe contrattualmente previsto e, per l'effetto, determinare la reale esposizione debitoria dell'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale per quei crediti che, eventualmente, risulteranno ancora esistenti alla data dell'emananda sentenza, tenendo conto di quanto dalla medesima già versato"* e *"in via subordinata: in caso di accoglimento delle domande avverse condannare la Regione*

Puglia a tenere indenne l'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale dal pagamento di tutte quelle somme che saranno accertate come dovute ed eventualmente poste a carico dell'Opponente nonché al risarcimento del danno".

Dinanzi al Giudice di secondo grado si costituiva la Atradius Credit Insurance Spa, chiedendo il rigetto dell'appello, e la Regione Puglia, deducendo l'inammissibilità dell'appello nei propri confronti non essendo intervenuta alcuna pronuncia relativamente al rapporto di garanzia.

Con ordinanza, in data 01.12.2009 veniva concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, all'udienza del 29.01.2016, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 6148/2016, quindi, la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, determinava in € 96.805,71 (in luogo di € 190.210,03) la somma dovuta da EPCPEP in favore di Atradius Credit Insurance Spa, oltre € 6.363,63 per interessi (in luogo di €9.648,52). Compensava per la metà le spese del doppio grado – liquidate per l'intero in € 5.800,00 per il primo grado e in €13.635,00 per il secondo grado oltre accessori di legge – e condannava *"rispettivamente l'EPCPEP al pagamento, in favore di Atradius Credit Insurance Spa, e la Regione Puglia al pagamento, in favore dell'appellante EPCPEP, della residua metà spese del grado, come liquidate"*.

Con successiva ordinanza del 25.11.2016, la Corte d'Appello di Roma disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 6148/2016 nel senso che *"nel dispositivo, dopo le parole «determina in € 96.805,71 (in luogo di € 190.210,03) la somma dovuta da dall'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale - EPCPEP in favore di Atradius Credit Insurance N.V., già SIC, oltre € 6.363,63 per interessi (in luogo di €9.648,52)», leggasi anche: «e condanna la Regione Puglia a manlevare l'Epcpep dalle richieste di pagamento di Atradius Credit Insurance N.V., già SIC, relative alle polizze n. PT0011362 e n. PT0014750»"*

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale dovuta dall'Amministrazione regionale risulta pari ad € **110.258,84** a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 96.805,71 (sorte capitale) si provvede con imputazione della sorte capitale con prelievo dal cap. 1110090 *"Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali"* e contestuale iscrizione nel cap. di spesa 961120 *"Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale"* del bilancio regionale;

- quanto ad € 6.363,63 (interessi) con imputazione al pertinente cap. 1315 *"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"* del bilancio regionale.

- quanto all'importo di € 7.089,50 con imputazione al pertinente cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"* del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a series of loops and strokes, positioned over a horizontal line.

5.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. Sentenza n. 6148/2016 Corte di Appello di Roma (R.G. n.4791/2009) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di Atradius Credit Insurance N.V. e di E.P.C.P.E.P. per quanto a ciascuno dovuto, dell'importo complessivo di **€110.258,84** a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 110.258,84 derivante dal debito fuori bilancio indicato al numero 1 dell'articolo precedente, si provvede con imputazione della sorte capitale con prelievo dal cap. 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali*" e contestuale iscrizione nel cap. di spesa 961120 "*Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale*" per €96.805,71;

alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" per € 6.363,63;

alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*" per € 7.089,50, che presentano la dovuta disponibilità.